

LA STRATEGIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: LA CENTRALITÀ DELL'INFORMAZIONE E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA FUTURA

Felicia Vilasi

Title: The strategy of the European Union for the fight against organized crime: the centrality of information and the prospects for future reform

Abstract

The paper analyzes the EU Strategy to tackle Organized Crime that was presented by the European Commission on 14 April 2021 with the aim to outline the main areas of intervention in the fight against organized crime groups, to strengthen information exchange and cooperation between member States and evaluate the effectiveness of Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organized crime.

Key words : Strategy against organized crime, information exchange, European Union, European Commission, intelligence

Il contributo si propone di analizzare la Strategia *ad hoc* in materia di criminalità organizzata presentata dalla Commissione europea il 14 aprile 2021 al fine di tracciare le linee di intervento prioritarie in tema di contrasto ai gruppi criminali mediante il rafforzamento dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità dei singoli Stati e una valutazione in merito alla capacità della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 di garantire un'azione di contrasto efficace alla criminalità organizzata.

Parole chiave: Strategia contro la criminalità organizzata, scambio di informazioni, Unione europea, Commissione europea, intelligence

1. Premessa

Il 14 aprile 2021 la Commissione europea ha presentato la Comunicazione relativa alla prima Strategia *ad hoc* in materia di criminalità organizzata dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.¹

Tale Strategia si riferisce al periodo 2021-2025 e individua le linee di intervento prioritarie in tema di contrasto ai gruppi criminali, con l'obiettivo di assicurare una migliore protezione dei cittadini, dell'economia e delle istituzioni europee contro la criminalità organizzata mediante il ricorso ad azioni di medio e lungo termine che saranno sviluppate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Nella parte introduttiva, la Strategia evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni e di conoscenze tra le autorità dei singoli Stati membri oltre che l'esigenza di costruire azioni di contrasto efficaci e rapide nell'ambito di un quadro comune di diritto penale.

L'opportunità di proseguire e consolidare l'azione di contrasto intrapresa a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata si giustifica soprattutto in considerazione delle modalità operative particolarmente pervasive cui i gruppi criminali ricorrono nel perseguimento dei propri interessi, dal momento che gli stessi possono avvalersi sia di strutture territoriali sia di mezzi informatici estremamente sofisticati e aggressivi.

L'analisi delle rotte del trasporto della droga, delle armi da fuoco o dei prodotti contraffatti che attraversano in modo trasversale tutti i continenti formando una catena di approvvigionamento globale, costituisce un esempio paradigmatico di come oggi i gruppi criminali si muovano in un contesto in cui *"la cooperazione tra i criminali è fluida, sistematica e mossa da interessi incentrati sui profitti"*.²

Nell'ambito di tali valutazioni, peraltro, non si può non tener conto dell'impatto che la pandemia da COVID-19 ha avuto anche sulle attività criminali gestite dalla

¹ La comunicazione può essere consultata al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0170&from=DE>.

² La citazione è tratta dall'introduzione della Comunicazione sulla Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025.

criminalità organizzata, dal momento che la stessa ha consentito di ampliare lo spettro delle attività illecite, in particolar modo mediante la commissione di frodi e la contraffazione dei dispositivi medici. In tale contesto, la domanda crescente di vaccini rappresenta un'opportunità straordinaria per i gruppi criminali, che anche in tale occasione hanno dimostrato una spiccata capacità di adattarsi ai mutamenti sociali ed economici e di sfruttare le allettanti opportunità di guadagno che possono derivare dalla pandemia.

2. Il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri e l'interoperabilità dei sistemi di informazione

Soffermando ora la nostra attenzione sulle principali misure proposte nella Strategia, va fin da subito evidenziato il *leitmotiv* che emerge con sufficiente chiarezza dall'analisi del documento, ovverosia la centralità attribuita allo scambio di informazioni nella predisposizione delle misure di contrasto alla criminalità organizzata e nella valutazione della minaccia rappresentata dalle forme gravi di criminalità nell'ambito dell'Unione europea, al fine di agevolare la cooperazione operativa in tempo reale e lo svolgimento di indagini congiunte e sistematiche sui soggetti coinvolti nelle reti criminali.

Muovendo lungo tale direttiva, nella Strategia si evidenzia in primo luogo la necessità di rafforzare la cooperazione tra autorità giudiziarie e di polizia dei singoli Stati membri al fine di individuare le attività e i soggetti coinvolti nei gruppi criminali, sia agevolando lo scambio delle informazioni sia consolidando gli strumenti di cooperazione tra Stati membri dell'Unione europea.

Quanto al primo dei profili indicati (scambio di informazioni), la Strategia sottolinea la rilevanza acquisita nel tempo dalla banca dati del Sistema d'informazione Schengen (SIS), che ha consentito di individuare e localizzare con rapidità ed efficacia persone e oggetti coinvolti in attività legate alla criminalità organizzata.

Peraltro, nel mese di maggio 2019 il Consiglio ha formalmente adottato i due regolamenti che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'Unione europea nel settore "Giustizia e degli affari interni"³ e la Strategia evidenzia la necessità di garantire l'attuazione del nuovo quadro normativo entro la fine del 2023, al fine di agevolare l'accesso da parte delle autorità nazionali alle informazioni contenute nei sistemi di informazione centralizzati dell'Unione europea e di consentire un contrasto efficace all'uso fraudolento delle identità mediante l'individuazione dei casi di identità multiple.

Inoltre, si chiarisce che la Commissione proporrà di modernizzare il quadro di Prüm del 2008, la cui natura decentrata non consente di creare connessioni efficaci tra le banche dati dei singoli Stati membri, al fine di *"migliorare l'efficienza delle indagini penali e rafforzare lo scambio automatizzato di informazioni sui criminali"*.⁴

La Commissione, peraltro, sta valutando con attenzione *"la necessità di scambiare ulteriori categorie di dati pertinenti per le indagini penali, come immagini facciali, patenti di guida, precedenti penali e balistica"*,⁵ e di prevedere l'aggiunta di Europol come nuovo partner di tale quadro.

Per ciò che attiene, invece, al secondo profilo (cooperazione tra Stati membri), si fa presente come il processo di integrazione del quadro normativo basato sulla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990 e sugli strumenti normativi che lo completano,⁶ è avvenuto mediante il ricorso ad accordi bilaterali e multilaterali, che rendono la cooperazione poco uniforme ed efficace, sicché la Commissione si propone di presentare una proposta legislativa diretta

³ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti, e Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.

⁴ La citazione è tratta dal paragrafo n. 1 della Comunicazione, dal titolo *"Promozione della cooperazione tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie"*.

⁵ Anche tale citazione è tratta dal paragrafo n. 1 della Comunicazione, dal titolo *"Promozione della cooperazione tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie"*.

⁶ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge; Decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

all'elaborazione di un codice di cooperazione di polizia dell'Unione europea al fine di integrare e sviluppare i vari istituti cooperativi in un *corpus* unitario che si occupi anche degli strumenti investigativi.

Per ciò che attiene, invece, al mandato d'arresto europeo, al fine di evitare indagini non coordinate sui membri di organizzazioni criminali che operano in Stati diversi, si evidenzia la necessità di predisporre norme comuni che consentano il trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri, tenendo conto anche della Decisione Quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.⁷

Attualmente la Commissione sta esaminando ulteriormente tale questione per valutare la necessità di un'azione specifica da parte dell'Unione europea in questo ambito e per analizzare eventuali problemi che potrebbero sorgere in relazione alla raccolta, al trasferimento e all'utilizzo delle prove nell'ambito di procedimenti transfrontalieri.

3. La nozione di organizzazione criminale: tempo di bilanci e ripensamenti

Nell'ambito di tale rinnovato quadro normativo, la Commissione, inoltre, ha avviato uno studio esterno per valutare se la Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta alla criminalità organizzata sia ancora adeguata allo scopo di garantire un'azione di contrasto efficace, o se piuttosto sia opportuno un suo ripensamento.

Tale studio costituisce una novità di spiccata importanza, dal momento che la suddetta Decisione Quadro contiene la definizione vigente di organizzazione criminale e assume una rilevanza centrale nell'attuale quadro normativo di

⁷ Sul punto, si veda Paola Maggio, *La lotta alla criminalità organizzata in Europa fra strategie di contrasto e rispetto dei diritti umani*, in "Cassazione Penale", 2013, p. 808, laddove evidenzia come tale Direttiva testimonia "l'implementazione di una cultura professionale che veda in Eurojust l'interlocutore privilegiato da coinvolgere in tutti i casi d'investigazioni e procedimenti transnazionali".

contrasto alla criminalità organizzata. Si deve infatti tenere presente che, non solo la Decisione Quadro 2008/841/GAI ha consentito lo sviluppo di un processo di armonizzazione cd. orizzontale nella materia in esame e l'elaborazione di un'azione di contrasto più efficace alla luce del carattere transnazionale manifestato dal fenomeno, ma anche che ad essa fanno espressamente rinvio varie disposizioni e strumenti normativi di diritto europeo e di diritto interno che, nel regolare diverse materie, prendono in considerazione anche la necessità di tener conto dell'eventuale presenza di organizzazioni criminali.⁸

Da tempo la dottrina ha evidenziato le notevoli criticità che emergono dall'esame della nozione contenuta nella Decisione Quadro, che, al fine di tener conto della tradizione dei sistemi penali di *common law*, ha adottato una soluzione di compromesso⁹ che ingloba anche il modello della *conspiracy*, ricomprendendo così nel proprio ambito applicativo anche aggregazioni mutevoli di soggetti, in relazione alla tipologia di interessi criminali perseguiti, e facendo così venir meno la distinzione fra il semplice concorso di persone e la specifica pericolosità di un'organizzazione nel cui programma rientri una pluralità indeterminata di reati.

Le proposte di riforma da tempo sollecitate dagli studiosi acquistano dunque linfa vitale alla luce delle indicazioni contenute nella Strategia, che potrebbero condurre in un prossimo futuro all'elaborazione di interventi di armonizzazione della nozione di organizzazione criminale che siano in grado di incidere in modo più efficace sugli strumenti normativi dei singoli ordinamenti statali. In tale prospettiva, risulterebbe opportuno in primo luogo procedere all'elaborazione di elementi definitivi aventi un maggiore livello di specificità e, inoltre, prevedere meccanismi più incisivi per far fronte ai ritardi o alle inadempienze degli Stati nell'implementazione degli strumenti giuridici europei.

Non è possibile soffermarsi in questa sede sui numerosi ostacoli che storicamente si sono frapposti ai processi di armonizzazione nell'ambito del diritto penale, ma una

⁸ Sul punto, v. per tutti Vincenzo Militello, *Rapporto finale della ricerca "La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell'Unione europea: percorsi di armonizzazione"*, Palermo, 2015.

⁹ Sul punto, v. Giovanni Fiandaca, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in "Indice Penale", 1991, p. 5.

prospettiva di riforma che miri alla costruzione di una risposta seria alla criminalità organizzata dovrebbe orientarsi verso l'elaborazione di *standard* minimi comuni che consentano una più efficace attività di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali.

Quello appena descritto, d'altronde, costituisce oggi un obiettivo irrinunciabile per costruire un'azione di contrasto che non risulti più frammentata nelle singole iniziative legislative di lotta al fenomeno individualmente promosse dagli Stati membri, ma si sviluppi attorno ad un complessivo innalzamento dei livelli di qualità ed efficacia delle singole normative nazionali e miri a costruire percorsi di convergenza tra gli ordinamenti.

È evidente, infatti, che la sussistenza di lacune ed incoerenze nei parametri definitivi comuni delle condotte punibili e delle conseguenze sanzionatorie da riconnettere al compimento delle attività tipicamente rientranti nel nucleo di interessi della criminalità organizzata, costituisce un indiscutibile fattore di vantaggio per le organizzazioni criminali, che da tempo infatti sfruttano tale situazione per compiere scelte di cd. *forum shopping*.

4. La centralità dello scambio di informazioni nelle operazioni di *intelligence* e nei rapporti tra autorità investigative

Alla luce della rinnovata prospettiva diretta a valorizzare lo scambio di informazioni, nella Strategia si evidenzia poi come Europol e gli Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriori quadri strategici che valorizzino le operazioni di *intelligence* al fine di contrastare le articolazioni criminali che rappresentano una minaccia più grave per la sicurezza dell'Europa, di sviluppare criteri comuni di identificazione di obiettivi rilevanti che presentano un rischio particolarmente alto per due o più Stati membri, e di effettuare attività di indagine nei loro confronti.

Si evidenzia inoltre come “*lo scambio di informazioni strategiche con altri attori, anche attraverso missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune, può essere utile in questo senso*”.¹⁰

Per ciò che attiene ai rapporti con le autorità investigative di paesi terzi, si richiama la necessità di rafforzare l'*intelligence* relativa alle attività principali oggetto di interesse della criminalità organizzata, ponendo in primo piano la centralità del ruolo svolto da Europol nel rafforzamento dello scambio di informazioni con i paesi in cui si svolgono le attività a più alto rischio, anche valorizzando il ruolo dei funzionari di collegamento bilaterali degli Stati membri distaccati in tali aree critiche.

A tal proposito, viene sottolineata la possibilità che la Commissione proceda alla negoziazione di accordi internazionali con i paesi terzi al fine di promuovere lo scambio di dati personali con Europol e consentire la cooperazione giudiziaria con Eurojust.

Inoltre, si evidenzia l'intenzione della Commissione di adottare una raccomandazione al Consiglio per avviare negoziati con Interpol in merito all'elaborazione di un accordo di cooperazione con l'Unione europea, al fine di elaborare risposte normative più adeguate alle rinnovate esigenze operative.

Sul fronte “interno”, la necessità di valorizzare lo scambio di informazioni tra Stati membri e agenzie dell'Unione europea si rinviene nell'intenzione espressa dalla Commissione di presentare entro la fine del 2021 una proposta diretta a consentire la comunicazione elettronica e lo scambio sicuro di informazioni e documenti tra gli organi giurisdizionali, le autorità nazionali e le agenzie del settore "Giustizia e affari interni", insieme ad interventi diretti a modernizzare il sistema di gestione dei casi di Eurojust per consentire all'Agenzia di rafforzare i confronti con le autorità nazionali e sviluppare collegamenti giudiziari tra le indagini in corso.

In tale modo si dovrebbe garantire che Eurojust operi in modo coordinato con i suoi partner istituzionali, in particolare Europol e Procura europea,¹¹ aiutando a

¹⁰ La citazione è tratta dal paragrafo n. 2 della Comunicazione, dal titolo “*Indagini efficaci: smantellare le strutture della criminalità organizzata e contrastare i reati altamente prioritari*”.

¹¹ Sulle relazioni tra Eurojust e Procura europea, si veda Lucio Camaldo, *La metamorfosi di Eurojust in Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale*, in “Cassazione Penale”, 2019, p. 2708.

coordinare le indagini a livello nazionale e ad evitare indagini parallele in modo da garantire l'esercizio efficace dell'azione penale.

La rilevanza dello scambio di informazioni si apprezza anche sul fronte delle indagini finanziarie, in quanto la Strategia sottolinea la rilevanza di un recepimento tempestivo da parte degli Stati della Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sull'agevolazione dell'uso di informazioni finanziarie, che *“fornisce alle autorità di contrasto l'accesso ai registri centralizzati dei conti bancari e rafforza la cooperazione tra le autorità di contrasto e le unità di informazione finanziaria”*.¹²

Inoltre, sul fronte della cooperazione internazionale nella repressione del riciclaggio di denaro, la Commissione proporrà la ratifica, a nome dell'Unione europea, della Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

Allo stesso tempo, la Strategia sottolinea la necessità che gli Stati membri ed Europol istituiscano un quadro di *intelligence* che metta in luce la portata degli investimenti criminali delle organizzazioni in attività formalmente legali svolte nell'ambito dei più svariati settori (si pensi, a solo titolo esemplificativo, all'attività immobiliare, all'edilizia o al settore turistico), che consentono alle organizzazioni criminali di riciclare i beni acquisiti illegalmente.

Il rischio legato al riciclaggio, d'altronde, è divenuto ancora più concreto a seguito della crisi economica innescata dalla pandemia da COVID-19, in quanto un numero sempre più elevato di imprese a rischio è stato attratto nella sfera di controllo dei gruppi criminali, che nell'ultimo anno hanno ampliato in modo allarmante la propria influenza nell'ambito dei circuiti legati all'economia legale.

La Strategia si concentra inoltre sulla necessità di seguire le cd. piste finanziarie della criminalità organizzata, mediante il rafforzamento del quadro giuridico europeo in tema di lotta al riciclaggio e recupero dei beni, che deve oggi tener presente le ulteriori difficoltà legate all'utilizzo crescente di circuiti finanziari con

¹² La citazione è tratta dal paragrafo n. 3 della Comunicazione, dal titolo *“Eliminare gli utili generati dalla criminalità organizzata e prevenirne l'infiltrazione nell'economia legale e nella società”*.

controlli più limitati e al quadro normativo estremamente frammentato riscontrabile in tema di confisca.

In tal senso, particolarmente rilevante è l'annuncio della preparazione di proposte legislative volte a rafforzare il quadro normativo europeo per la lotta al riciclaggio di denaro, in particolare la proposta nel secondo trimestre del 2021 dell'elaborazione di un codice unico europeo direttamente applicabile e l'istituzione di meccanismi europei per le unità di informazione finanziaria.

Coerentemente con tali obiettivi, nella Strategia si comunica che nel 2022 la Commissione proporrà una revisione della Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea e della Decisione 2007/845/GAI del Consiglio concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, al fine di *“estendere l'ambito di applicazione dei reati contemplati, introdurre norme più efficaci sulla confisca non basata sulla condanna, garantire una gestione efficace e il riutilizzo sociale dei beni confiscati e il risarcimento delle vittime di reato e rafforzare la capacità degli uffici per il recupero dei beni di rintracciare e identificare i beni illeciti”*.¹³

Un ulteriore profilo di rilevanza dello scambio informativo si apprezza nell'ambito dell'attività di ricerca di indizi e prove, in quanto nella Strategia si afferma che la Commissione sta esaminando lo specifico settore delle intercettazioni legali nel contesto del 5G e che nel 2022 suggerirà un percorso da seguire per disciplinare l'accesso legittimo e mirato alle informazioni cifrate nell'ambito delle indagini e delle azioni penali, accesso che ruoterà attorno ad operazioni di *“mappatura approfondita indicante le modalità di utilizzo della cifratura da parte degli Stati membri, unitamente a un processo di consultazione dei portatori di interessi per esaminare e valutare le opzioni concrete (giuridiche, etiche e tecniche)”*.¹⁴

¹³ Anche tale citazione è tratta dal paragrafo n. 3 della Comunicazione, dal titolo *“Eliminare gli utili generati dalla criminalità organizzata e prevenirne l'infiltrazione nell'economia legale e nella società”*.

¹⁴ La citazione è tratta dal paragrafo n. 4 della Comunicazione, dal titolo *“Adeguamento dei servizi di contrasto e del sistema giudiziario all'era digitale”*.

La Strategia, inoltre, richiama quale principale strumento internazionale che consente la cooperazione e l'assistenza giudiziaria reciproca nelle indagini sulla criminalità organizzata, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (cd. Convenzione di Palermo)¹⁵, annunciando che nel 2021 la Commissione aggiornerà la dichiarazione di competenza per consentirne un adeguamento alle modifiche del trattato di Lisbona e per garantire che la Procura europea possa avvalersi delle norme della Convenzione di Palermo sull'assistenza giudiziaria reciproca per cooperare con le autorità dei paesi terzi.

Tali modifiche normative consentirebbero di sfruttare appieno le potenzialità della Convenzione, definita da autorevole dottrina come *“uno strumento progettato guardando al futuro, tanto da conoscere una specie di seconda giovinezza”*¹⁶; tali potenzialità, d'altronde, sono emerse chiaramente nell'ambito della cd. *“Risoluzione Falcone”*, approvata in occasione della decima Conferenza delle Parti della Convenzione di Palermo, svoltasi a Vienna dal 12 al 16 ottobre 2020, che, nel delineare un programma di azione futuro nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, ha evidenziato la necessità di tener conto dell'importanza assunta dalla dimensione economica della stessa.

5. Considerazioni finali

Gli obiettivi dichiarati nella Strategia per dotare l'Unione europea di un quadro normativo più efficace nella lotta alla criminalità organizzata sono dunque estremamente ambiziosi, in quanto la *ratio* degli interventi va rinvenuta nella volontà di fornire all'Unione europea e agli Stati membri strumenti di contrasto più duttili e più efficaci per fronteggiare un fenomeno in continua evoluzione che ha dimostrato una notevole capacità di adattare il proprio *modus operandi* ai continui mutamenti sociali ed economici che hanno attraversato trasversalmente le realtà nazionali negli ultimi decenni.

¹⁵ Sul punto, si veda Fabio Basile, *Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo*, in *“Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata”*, 2020.

¹⁶ Maria Assunta Accili Sabbatini e Antonio Balsamo, *Verso un nuovo ruolo della convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale*, in *“Diritto penale contemporaneo”*, 2018.

La Strategia evidenzia, infatti, l'impegno della Commissione di intervenire sui principali settori di interesse della criminalità organizzata e sulle attività che costituiscono le principali fonti di reddito dei gruppi criminali, quali il traffico di droga e di armi da fuoco, le frodi, la contraffazione (soprattutto di prodotti medici, sanitari e igienici) e la criminalità ambientale; a tal fine, la Commissione ha annunciato l'avvio di piani di azione e di iniziative volte ad attuarli, con l'obiettivo di agevolare il ricorso a strumenti investigativi efficaci e promuovere la condivisione di informazioni anche con i paesi terzi.

Va dunque accolta con estremo favore l'intenzione della Commissione di procedere ad un riesame complessivo dei principali strumenti normativi in grado di individuare i possibili collegamenti transfrontalieri e internazionali durante le indagini sui casi di criminalità organizzata, così come la scelta di avvalersi di strumenti più flessibili che pongano l'accento sulla rilevanza dello scambio di conoscenze e sull'attività di *intelligence* diretta a raccogliere informazioni utili per la prevenzione di reati connessi alla criminalità organizzata.

Il cammino, dunque, è stato tracciato: la sfida che attende l'Unione europea sarà "solo" quella di percorrerlo.

Bibliografia

Accili Sabbatini Maria Assunta, Balsamo Antonio, *Verso un nuovo ruolo della convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale*, in "Diritto penale contemporaneo", 2018.

Basile Fabio, *Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata", 2020.

Camaldo Lucio, *La metamorfosi di Eurojust in Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale*, in "Cassazione Penale", 2019.

Fiandaca Giovanni, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in "Indice Penale", 1991.

Maggio Paola, *La lotta alla criminalità organizzata in Europa fra strategie di contrasto e rispetto dei diritti umani*, in "Cassazione Penale", 2013.

Militello Vincenzo, *Rapporto finale della ricerca "La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell'Unione europea: percorsi di armonizzazione"*, Palermo, 2015.